

UFFICIO DEL GIUDICE DELEGATO ALLE PROCEDURE CONCORDATARIE

Il G.D.,

letti gli atti della procedura di liquidazione controllata di [REDACTED],

esaminata la istanza con cui il liquidatore chiede che venga determinata la quota di reddito da lavoro dipendente che il debitore può trattenere per sé e per il mantenimento della propria famiglia ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCII,

OSSERVA

Devono essere premessi i seguenti dati di fatto:

il debitore [REDACTED] è dipendente a tempo indeterminato e percepisce anche una pensione, per un complessivo reddito medio mensile, per l'anno 2024, di € 6.251,25, così ripartito:

MEDIA DELLE ENTRATE MENSILI	IMPORTO
Stipendio	€ 4.206,11
Pensione	€ 2.045,14
Totale	€ 6.251,25

La madre [REDACTED] gode di un reddito mensile medio di euro 1440 derivanti da redditi da pensione e redditi di locazione di fabbricati in comproprietà con il sig. [REDACTED].

Il liquidatore, peraltro a fronte di scarsa documentazione allegata dal debitore circa le proprie spese di mantenimento, ha provveduto a determinare i costi mensili per il sostentamento del nucleo familiare per € 3.138,67, che paiono congrui soprattutto tenuto conto della elevata spesa per la badante della [REDACTED] che impegna oltre 1600 euro mensili; il liquidatore ha anche calcolato la percentuale di partecipazione, in rapporto ai rispettivi redditi, di [REDACTED] e [REDACTED] alle spese suddette indicando la quota di 81,27% per il debitore in procedura.

Ne consegue che, dal confronto delle entrate effettivamente percepite nel corso dell'anno 2024, al lordo dei pignoramenti che sono cessati con l'apertura della procedura di liquidazione controllata, e dalle uscite del nucleo familiare pro quota attribuite al sig. [REDACTED], la somma mensile che il sig. [REDACTED] deve corrispondere ex art. 268 comma 4 lettera b) CCII ammonta ad € 3.700 mensili.

Il liquidatore nella sua istanza non manca di fare rilevare che, facendo applicazione esclusiva della regola ex art. 268 comma 4 lett. a), che richiama i limiti di pignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c., la somma mensile che il sig. [REDACTED] dovrebbe corrispondere ex art. 268 comma 4 lettera b) CCII ammonterebbe all'importo sensibilmente inferiore di € 1.250,25.

Sul punto deve affermarsi che il criterio principale e specifico cui fare riferimento per determinare, in presenza di crediti futuri periodici costituiti da retribuzioni o pensioni, la quota di tali crediti da fare oggetto di liquidazione controllata sia quello indicato dal legislatore alla lettera b del comma 4 dell'art. 268 CCI, che vuole sia il giudice delegato a determinare tale importo avendo riguardo alle esigenze di mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Nel declinare tale criterio il giudice deve avere, per previsione di legge, riguardo alle esigenze e spese non solo del debitore ma anche dei componenti della sua famiglia: ne consegue, per simmetria logica, che il giudice debba avere riguardo anche ai redditi eventuali degli altri componenti della famiglia.

Di conseguenza il giudice, in presenza di altri componenti del nucleo familiare oltre al debitore in liquidazione, dovrà tenere conto di tutte le fonti di reddito della famiglia e di tutte le relative spese.

Lo stesso criterio è indicato dal comma 2 dell'art. 283 CCI per la individuazione di eventuali utilità idonee a rendere praticabile la esdebitazione dell'incapiente.

Si tratta di criterio elastico e adattabile alla fattispecie concreta che consente di ritagliare una regola adatta alla specificità del caso e che pertanto è incompatibile con un criterio fisso e imm modificabile con quello di cui all'art. 545 c.p.c.

Quest'ultima norma stabilisce, senza che al giudice della esecuzione (per il quale la regola è dettata) sia assegnata alcuna discrezionalità, che quando il pignoramento presso terzi colpisce uno stipendio debba essere assegnato solo 1/5 della retribuzione mensile; mentre nella ipotesi in cui ad essere gravata sia una pensione, essa non possa essere assegnata se non per il 1/5 dell'esubero rispetto al doppio dell'assegno sociale (ad oggi euro 534,41 x 2).

L'art. 268 comma 4 lett. a) stabilisce che non possano essere oggetto di liquidazione controllata le somme che l'art. 545 c.p.c. definisce come impignorabili.

Secondo un certo orientamento, accolto da alcuna giurisprudenza di merito, il limite predetto condiziona anche il contenuto del provvedimento che il giudice deve rendere ai sensi della successiva lettera b), ovvero impedisce al giudice di trattenere alla liquidazione controllata, quanto a stipendio e pensioni, una somma superiore ai limiti stabiliti dall'art. 545 c.p.c.; secondo questo orientamento il 1/5 dello stipendio o il 1/5 dell'esubero della pensione rispetto al doppio dell'assegno sociale è il limite massimo

del contributo alla liquidazione controllata, libero il giudice di stabilire un contributo di misura inferiore.

Non si ritiene che questa sia la lettura corretta in quanto idonea a applicazioni distorsive e non rispettosa della ratio della legge.

La norma di cui all'art. 545 c.p.c., in tema di stipendi e pensioni, e' frutto di un contemperamento fra due esigenze: la prima, quella di assicurare il recupero del credito del precedente, la seconda, di assicurare al debitore di potersi mantenere. Di conseguenza la norma stabilisce, con tutti i limiti che cio' comporta in punto di ricadute pratiche (poiche' ovviamente la incidenza della frazione assegnata sulla capacita' di mantenimento dipende dalla base su cui la frazione e' calcolata: 1/5 di 800 euro mensili e' cosa ben diversa da 1/5 di 3000 euro mensili, in punto di ricaduta sul proprio ménage familiare), quanta parte dell'emolumento possa essere assegnata il pagamento coattivo del credito azionato.

Nell'ambito della liquidazione controllata questo contemperamento fra la necessita' di sostentamento del debitore e della sua famiglia e la tutela dei creditori, quando la procedura comprende stipendi o pensioni, e' operato di caso in caso in caso dal giudice, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 268 comma 4 lett. b). Il giudice delegato, diversamente dal giudice della esecuzione, puo' e deve operare una valutazione concreta, diversa da caso a caso, che deve tenere conto delle diverse esigenze di vita e di mantenimento dello specifico nucleo familiare: vi potra' essere una ipotesi in cui potra' essere devoluta ai creditori una somma ben inferiore al 1/5 dello stipendio, perche' le giustificate esigenze di vita sono piu' alte di 4/5 della retribuzione, cosi' come vi potra' essere una ipotesi in cui, o per il diverso ammontare delle spese di mantenimento o per la concorrenza di altri redditi, sara' congruo trattenere a favore della procedura ben piu' di 1/5 della retribuzione.

Il criterio di cui alla lettera b) in commento e' specifico per la ipotesi in cui la liquidazione controllata coinvolga anche stipendi o pensioni, e detta la regola generale ed unica da seguire quando si debba stabilire quanto della propria retribuzione o pensione il debitore possa trattenere e quanto per contro debba essere devoluto alla procedura; il criterio di cui alla lett. a) invece ha portata residuale, e riguarda tutte le altre ipotesi di impignorabilita' stabilite dalla norma del codice di rito richiamata, che non si esauriscono nei limiti sopra richiamati in punto di stipendio e di pensioni.

PQM

Dispone che della propria retribuzione da lavoro subordinato [REDACTED] possa trattenere euro 506 mensili;

ordina al datore di lavoro di [REDACTED] di versare mensilmente alla procedura di liquidazione controllata le somme ulteriori rispetto a 506 euro.

Si comunichi a mezzo della Cancelleria.

Ferrara, 17/02/2025

Il GD

Dott. Anna Ghedini